



CITTÀ DI PIOVASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

**REGOLAMENTO DEL MERCATO
RISERVATO ALL'ESERCIZIO
DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPREDITORI AGRICOLI
AI SENSI DEL D.M. 20 NOVEMBRE 2007**

denominato

MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI

(ai sensi del D.M. 20/11/2007)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2023

INDICE

Articolo 1	OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA
Articolo 3	PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA
Articolo 4	CARATTERISTICHE DEL MERCATO
Articolo 5	OBBLIGHI E DIVIETI PER I SOGGETTI
Articolo 6	ATTREZZATURE PER LA VENDITA E NORME IGIENICO SANITARIE
Articolo 7	SOGGETTO DI COORDINAMENTO
Articolo 8	CONCESSIONE DEI POSTEGGI
Articolo 9	ASSENZE
Articolo 10	REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI
Articolo 11	SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO
Articolo 12	SANZIONI
Articolo 13	NORME FINALI
ALLEGATO	PLANIMETRIA

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento dispone lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno del Mercato ubicato in Piossasco, Ala Comunale, denominato "Mercatino produttori agricoli". Il rispetto del presente regolamento, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno del Mercato.
2. Il Mercato ha lo scopo di fornire all'utenza un'offerta di prodotti agricoli ed agroalimentari destinati direttamente al consumatore, ottenuti da coltivazione, allevamento e trasformazione provenienti da aziende agricole di cui al successivo art. 2.
3. L'esercizio delle attività nell'ambito del Mercato è regolato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, dall'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
4. L'esercizio dell'attività di vendita diretta nell'ambito del Mercato è regolata, oltre che dal presente regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, fiscale, contabile e tributaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale, norme a cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato ed alle quali gli imprenditori agricoli ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del Mercato sono responsabili in via esclusiva.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Sono ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del Mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda abbia sede:
 - a. nel comune di Piossasco
 - b. nei comuni confinanti con il comune di Piossasco e nei comuni componenti il Distretto del Commercio "Le Colline del Sangone";
 - c. nei comuni della Regione Piemonte;
2. La partecipazione al Mercato da parte delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni di imprese, ovvero di altre forme associative tra le medesime, pur nel rispetto di tutte le norme vigenti.
3. Possono inoltre partecipare al mercatino, in subordine ai soggetti di cui al punto 1 e fino ad un massimo di n. 2 posteggi, aziende artigiane operanti nel settore agroalimentare riconosciute quali Eccellenze Artigiane della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 21/1997 e offerenti merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli ed a condizione che siano garantiti i requisiti di territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime locali.
4. Non sono in nessun caso ammessi gli operatori del commercio.

Art. 3 - PRODOTTI AGRICOLI AMMESSI

1. All'interno del Mercato è ammessa la vendita dei prodotti agricoli come elencati nella tabella allegata al D.M. 13 febbraio 2015 e qui di seguito più genericamente elencati in via esemplificativa e non esaustiva:
 - frutta e derivati
 - verdure, legumi e derivati
 - prodotti caseari
 - prodotti dell'alveare e derivati
 - salumi, insaccati e carne

- uova
- vino e distillati
- prodotti da forno e pane
- riso
- olio e derivati
- cereali e derivati
- olive
- spezie e piante aromatiche
- piante, fiori, bulbi e sementi.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL MERCATO

1. Il Mercato ha le seguenti caratteristiche:

- a. è svolto nel giorno di sabato anche se festivo, ad esclusione delle festività di Natale e Capodanno e del sabato antecedente la Festa Patronale della “Madonna del Carmine”, Festa d’Autunno, nonché altre iniziative patrocinate dall’Amministrazione comunale.
- b. si svolge con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
- c. è composto da complessivi 11 posteggi ognuno delle dimensioni di mt. 3x3.
- d. la sede di mercato è individuata sotto l’Ala Comunale.
- e. L’assegnazione dei posteggi deve comprendere un numero di posteggi non superiore a 3 (TRE) per la vendita di frutta e/o verdura; un numero non superiore a 2 (DUE) posteggi per la vendita di ogni ulteriore tipologia di prodotti agricoli ammessi secondo la tabella allegata al D.M. 13 febbraio 2015. Nel caso in cui l’offerta di un produttore si estenda su più settori sarà classificato per i fini della predisposizione della graduatoria secondo la produzione prevalente.
- f. Agli operatori è consentito l’accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci un’ora prima dell’inizio dell’attività di vendita, in ogni caso devono aver iniziato le operazioni per la sistemazione dei banchi e della merce almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’orario di vendita; l’area deve essere sgomberata entro un’ora dal termine dell’orario di vendita.
- g. Limitatamente alla ricorrenza della Festa Patronale il Mercato dei produttori si svolge in Via Don Pino Puglisi negli orari consueti e potrà essere eventualmente ubicato anche in occasione della Festa d’Autunno.

2. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con apposita ordinanza.

Art. 5 - OBBLIGHI E DIVIETI PER I SOGGETTI

1. All’interno del Mercato possono essere offerti in vendita prodotti agricoli ed agroalimentari trasformati provenienti dai siti produttivi delle aziende agricole ammesse nel Mercato.

2. I medesimi imprenditori agricoli possono vendere, oltre ai prodotti di cui al comma 1, anche prodotti agricoli non propri a patto che questi siano dello stesso comparto merceologico e provenienti da aziende agricole ubicate nella Regione Piemonte ovvero nell’ambito territoriale di cui all’art. 2, purché tali prodotti rispettino le seguenti condizioni:

- a. la stagionalità ed il comparto produttivo dei propri prodotti;
- b. non siano già presenti in vendita sul Mercato, come prodotti propri, da parte di altre aziende;
- c. sia garantita la tracciabilità e sia esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione fiscale;

d. non siano prevalenti rispetto ai prodotti della propria azienda posti in vendita.

3. Inoltre i soggetti ammessi dovranno:

- a. esporre in modo visibile la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 4 D.Lgs n. 228/01 già in loro possesso, ovvero della quale devono dotarsi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20/11/2007;
- b. indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- c. indicare in modo chiaro e visibile il luogo di produzione dei prodotti in vendita e l'eventuale provenienza da produzioni di soggetti terzi;
- d. porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
- e. rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta;
- f. rispettare gli orari di inizio e termine del mercato;
- g. vendere esclusivamente prodotti che non contengono organismi geneticamente modificati;
- h. utilizzare imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per il trasporto e/o l'esposizione delle merci.

4. Il titolare del posteggio deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita. In caso di impossibilità, il titolare potrà farsi rappresentare da soci, dipendenti e famigliari coadiuvanti dell'azienda, a condizione che questi siano muniti dell'originale della concessione comunale e di copia della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 4 D.Lgs n. 228/01 dalla quale risulti la loro titolarità a rappresentare l'azienda. In caso contrario, non sarà consentito il posizionamento.

5. E' vietato l'uso di mezzi sonori.

6. Le imprese che pongono in vendita prodotti da agricoltura biologica non confezionati devono esporre l'attestazione di certificazione biologica in corso di validità rilasciata dall'organismo preposto al controllo e l'elenco dei prodotti per i quali è stata rilasciata tale certificazione.

7. All'interno del mercato l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli potrà avvenire unicamente nel più rigoroso rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie comunque denominate.

8. Gli operatori devono tenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

9. Il posteggio deve essere lasciato completamente sgombro da merce e rifiuti e non devono derivare oneri aggiuntivi all'Amministrazione comunale che, nel caso in cui debba attivare un servizio per la pulizia dell'area o del singolo posteggio, addebiterà i relativi costi equamente distribuiti ai titolari di posteggio o al singolo operatore se identificato.

10. Ogni operatore è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti e per ogni servizio aggiuntivo fornito dal Comune, come da successivo art. 12.

11. I banchi devono essere collocati solo ed esclusivamente negli spazi appositamente delimitati sulla pavimentazione.

12. Durante lo svolgimento del Mercato il Comune disporrà con apposita ordinanza il divieto di sosta nei parcheggi di fronte l'ala comunale consentendo agli agricoltori partecipanti al mercato il carico e lo scarico merci.

Art. 6 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA E NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Le tende di protezione dei banchi o altra attrezzatura avente tale finalità, non possono avere

un'altezza inferiore a m 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore, compresa eventuale frangia.

2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

3. Per la vendita di prodotti deperibili, è vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03/04/2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla D.D.R. n. 90 del 09/07/2002 e s.m.i..

4. Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del Mercato, devono essere rispettate le disposizioni di cui al Reg. CE852/2004, nei limiti di applicabilità delle stesse alle diverse tipologie di prodotti posti in vendita.

5. Gli imprenditori agricoli ammessi al Mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con i posti o spazi adiacenti.

Art. 7 - SOGGETTO DI COORDINAMENTO

1. La gestione amministrativa del Mercato è affidata all'Ufficio Attività Economiche e Produttive.

2. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è costituito il "Comitato di coordinamento del mercatino dei produttori agricoli", di seguito denominato "Comitato", al quale sono affidate le attività di coordinamento del Mercato meglio individuate ai successivi commi del presente articolo.

3. Il Comitato è composto da:

- a. l'Assessore competente o suo delegato con funzione di Presidente;
- b. 1 (UNO) rappresentante individuato tra i titolari di aziende agricole nominato dagli stessi concessionari e un suo sostituto;
- c. 3 (TRE) rappresentanti designati dalle associazioni di categoria

4. Il Comitato rimane in carica per il periodo di validità delle concessioni nomina al proprio interno un responsabile al quale sono affidati i seguenti adempimenti:

- a. la segnalazione di eventuali comportamenti scorretti da parte degli operatori, anche se non configuranti violazioni alle norme del presente regolamento;
- b. promuovere o suggerire all'Amministrazione Comunale la realizzazione di manifestazioni culturali, didattiche e promozionali riguardanti produzioni tipiche del territorio ed ogni altra iniziativa compatibile con le iniziative volte a favorire lo sviluppo della filiera corta ed eventualmente concorrendo alla loro realizzazione.

5. Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Locale.

Art. 8 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono assegnati con concessione quinquennale alle aziende agricole che presentano all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive la richiesta di concessione, redatta su apposito modello comunale, a seguito di apposito bando di assegnazione.

2. Nella domanda dovranno essere indicati:

- a. le generalità complete del richiedente;
- b. codice fiscale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- c. la specificazione dei prodotti venduti tenuto conto di quanto previsto all'art. 4, comma 1 lettera e) e da ogni altra indicazione contenuta nel presente regolamento con l'indicazione dei fondi di provenienza dei prodotti medesimi;
- d. di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei

posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel presente regolamento;
e. eventuali altre specifiche richieste nel modulo di domanda.

3. L'Ufficio Attività Economiche e Produttive è competente alla valutazione delle domande ai fini dell'ammissibilità delle stesse all'assegnazione dei posteggi. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche e integrazioni. Trascorsi 10 giorni dalla suddetta comunicazione, le domande che risultino ancora incomplete verranno escluse.

4. Le dichiarazioni di cui alla domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

5. La domanda per l'inserimento in graduatoria deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

6. Ogni concessionario può essere titolare di una sola concessione; l'assegnazione dei posteggi avverrà in base alla posizione di graduatoria ottenuta da ciascun imprenditore agricolo.

7. Le istanze pervenute saranno inserite dall'Ufficio Attività Economiche e Produttive in apposita graduatoria, per la formazione della quale saranno applicati i seguenti criteri preferenziali:

REQUISITI	PUNTI
Azienda agricola avente sede nel territorio del Comune di Piosasco.	7
Azienda agricola avente sede legale nei comuni confinanti con il comune di Piosasco e nei comuni componenti il Distretto del Commercio "Le Colline del Sangone" o azienda agricola avente sede legale nel territorio della Regione Piemonte.	5
Aziende agricole iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica, secondo le norme di cui al regolamento CE 834/2007, ovvero prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG) ed Aziende agricole che trattano prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).	3
Titolarietà aziendale in capo ad una donna ovvero in capo ad agricoltore di età inferiore ai quarant'anni, oppure società di persone in cui la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni.	2
(IN PRIMA APPLICAZIONE) Aziende agricole che possano dimostrare la frequentazione del Mercatino dei Produttori di Piosasco negli anni ricompresi tra il 2017 e il 2022 comprovando la presenza nel medesimo mediante l'esibizione delle ricevute di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico equivalenti ad almeno 100 (CENTO) presenze, rispondenti pertanto ad un periodo di circa 2 (DUE) anni, anche non continuative. Aziende agricole già titolari di concessione di posteggio nel Mercatino dei Produttori di Piosasco.	2
Aziende agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte nell'elenco delle fattorie sociali della Regione di cui all'Art 18 comma 4 della Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019. Ovvero, nelle more dell'istituzione dell'elenco summenzionato da parte della Regione Piemonte ed unicamente sino alla pubblicazione del medesimo, Aziende agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che possano certificare lo svolgimento delle attività di cui al Comma 1 dell'Art. 2 della Legge n. 141 del 18 agosto 2015, come disposto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo N. 12550 del 21 dicembre 2018.	1

I punteggi eventualmente derivanti dall'ambito territoriale dove insiste la sede legale dell'impresa non sono sommabili fra di loro e a ciascuna domanda verrà attribuito unicamente il singolo punteggio più alto al quale essa abbia diritto. Gli eventuali punteggi conseguiti nelle restanti casistiche sono sommabili fra loro ed all'eventuale punteggio territoriale concesso secondo quanto qui espresso.

8. A parità di punteggio, stante quanto disposto dall'art. 4 comma e, si farà riferimento alla data e al numero di protocollo di arrivo della domanda, dando la priorità alla domanda con data di presentazione meno recente e, in caso di ulteriore parità, alla domanda con numero di protocollo più basso.

9. La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio delle Attività Economiche e Produttive.

10. L'azienda inserita in graduatoria deve comunicare tempestivamente al Comune di Piossasco ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. A seguito della comunicazione il Comune procede alla rettifica della graduatoria delle imprese ammesse al mercato e ne dà immediata comunicazione agli interessati.

11. Per quanto riguarda le aziende artigiane operanti nel settore agroalimentare riconosciute quali Eccellenze Artigiane della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 21/1997 di cui al precedente art. 2 punto 3 queste verranno inserite nella medesima graduatoria, in subordine alle aziende agricole, attribuendo un punteggio mutuabile ove possibile, da quello di cui al punto 7. precedente. Il riconoscimento di Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte rilasciato ai sensi della L.R. 21/1977 e s.m.i. e dovrà essere prodotto e documentato in fase di presentazione della domanda di concessione e mantenuto per tutta la sua durata. La perdita del riconoscimento produce la decadenza della concessione medesima.

12. Le concessioni di posteggio hanno la durata di anni 5 (CINQUE), salvo intervenga diversa e nuova normativa che disciplini tali forme mercatali.

13. Il pagamento dei costi per il consumo delle eventuali utenze fornite e della raccolta rifiuti rimane in capo agli operatori.

14. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima della conclusione del mercato.

15. La graduatoria definitiva rimane valida per anni 5 (CINQUE) dalla sua approvazione.

16. In caso di rinuncia ovvero decadenza di operatori titolari di concessione si procede allo scorrimento della graduatoria secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

17. La concessione potrà essere ceduta esclusivamente ad aziende agricole aventi i requisiti di partecipazione al bando di assegnazione.

18. In caso di decesso del titolare della concessione la medesima potrà essere volturata agli eredi purché subentranti nell'attività.

19. Nessun soggetto potrà ad un tempo essere titolare di più di 1 (UNA) concessione.

20. In caso di completo scorrimento della graduatoria il Comune ha facoltà di indire nuovo bando di assegnazione, limitatamente ai posteggi vacanti, per il termine rimanente delle concessioni originali. Non potranno essere effettuati bandi nei 18 (DICHIOTTO) mesi antecedenti la scadenza delle concessioni.

Art. 9 - ASSENZE

1. I concessionari di posteggio che entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di sistemazione dei banchi e della merce di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) non risultano presenti, non possono più accedere al mercato della giornata, risultando pertanto assenti.

2. La rilevazione delle assenze di cui al comma precedente è affidato alla Polizia Locale, che provvede all'aggiornamento della situazione. Le assenze dipendenti da cause giustificanti di cui al successivo comma non sono rilevanti ai fini della decadenza di cui all'art. 11.
3. E' possibile sospendere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:
 - a. decesso del titolare dell'azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
 - b. insufficienza della produzione agricola;
 - c. motivi di salute o altre gravi cause debitamente documentate;
 - d. effettuazione del periodo delle ferie, corrispondenti a 4 giornate di mercato anche non consecutive.
4. Le assenze di cui al comma precedente, devono essere comunicate in forma scritta direttamente al Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso di assenza per malattia la comunicazione di cui al comma precedente consiste in una certificazione medica riportante la decorrenza del periodo di malattia e i giorni di assenza, ma non la patologia.
6. Le assenze effettuate nel caso in cui il giorno di mercato sia stato spostato in base al comma 2 del precedente art. 4 non sono rilevanti ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 10 - REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione del posteggio è revocata quando vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio.
2. In caso di raggiungimento di 4 assenze consecutive o di 15 assenze complessive nel corso dell'anno solare, salvo che l'assenza sia dipesa dai motivi di cui al precedente art. 9 comma 4, documentati e giustificati, l'Ufficio Commercio ed Attività Produttive procede con la pronuncia di decadenza dalla concessione del posteggio, secondo le modalità stabilite dalle norme sui procedimenti amministrativi.
3. Il soggetto escluso può presentare istanza di riesame all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive che entro 30 giorni si esprime in merito.

Art. 11 - SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO

1. Le concessioni dei posteggi sono assoggettate al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, così come stabilito nella relativa normativa e da specifici regolamenti secondo la medesima imposizione prevista per gli operatori di commercio su aree pubbliche titolari di concessioni presso i mercati comunali.

Art. 12 - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non diversamente punite dal codice penale o da altre leggi o regolamenti speciali, saranno punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come previsto dall'articolo 7 bis del D.lgs18/08/2000 n. 267, con le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la messa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.lgs18/08/2000 n. 267. L'esecuzione d'ufficio è a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.
3. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'articolo 650 del codice di procedura civile o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00,

come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs18/08/2000 n. 267, con le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

4. Nel caso in cui venga accertato che l'imprenditore agricolo non abbia esercitato l'attività di vendita nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, e stante le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 4 del D.lgs18/05/2001 n. 228, esso sarà assoggettato alla disciplina del D.lgs31/03/1998 n. 114 e alle relative sanzioni previste dagli artt.22 e 29 del decreto stesso.

5. In caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute da questo regolamento il trasgressore potrà essere sospeso dal Mercato dei Produttori per un massimo di 4 (QUATTRO) giornate di presenza.

Art. 13 - NORME FINALI

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti, al D.M.20/11/2007, nonché alle norme del "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" ove compatibili.

3. L'Ufficio attività Economiche e Produttive curerà la predisposizione di idonea modulistica per gli adempimenti di cui al precedente art. 8 comma 1, che sarà approvata con apposita determinazione del Responsabile di settore competente.

4. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del Mercato non è assoggettato alla disciplina sul commercio, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs 31/03/1998 n. 114 e dall'art. 4 del D.lgs 18/05/2001 n. 228 R(art.3, comma 2D.M. 20/11/2007).

